SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

30º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1997

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2552) ***BUCCIERO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16***

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2
BEDIN *(PPI), relatore alla Commissione* . 2
CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 2

(2287-*nonies*) *Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali,* risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge n. 2287

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 7, 8
CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 6
GRUOSSO *(Sin. Dem. - l'Ulivo), relatore alla Commissione* 7
MANFROI *(Lega Nord-per la Padania indip.)* 7
ZANOLETTI *(CDU)* 7

DL 0471

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2552) ***BUCCIERO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16***
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2552, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BEDIN, *relatore alla Commissione*. Mi pare che il dibattito abbia confermato le linee essenziali della relazione che avevo svolto. Tutti i Gruppi mi sembra abbiano riconosciuto due aspetti: il primo, che è indispensabile, nel rispetto delle nostre competenze, approvare in fretta questo disegno di legge per dare certezza al futuro della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; il secondo, la riaffermazione del principio che la normativa debba valere sempre per il futuro e non per il passato.

Questo è un elemento che serve indubbiamente per la Cassa forense, ma serve anche a dare certezza a tutte le altre casse, sia quelle privatizzate che quelle rimaste in regime pubblico.

Aggiungo, come elemento a favore della sollecitata approvazione di questo disegno di legge, che ci eravamo posti il problema se ci fosse una lesione di diritti. Mi pare che una interpretazione della normativa diversa da quella che stiamo fornendo determinerebbe oggettivamente una lesione e una disparità sulle quali la Corte costituzionale potrebbe intervenire. Infatti, se non venisse approvata questa precisazione che stiamo fornendo, si potrebbe verificare il caso che un soggetto della Cassa di previdenza forense che fosse andato in pensione nel 1990 vedrebbe la sua pensione rivalutata con il coefficiente del 75 per cento, mentre un soggetto che fosse andato in pensione l'anno successivo vedrebbe tutti gli anni della sua contribuzione rivalutati al 100 per cento.

Credo che questo sia uno degli elementi che induce ad esprimere parere favorevole al disegno di legge. Il fatto che non siano stati presentati emendamenti mi sembra confermare la convinzione comune che il testo di cui stiamo discutendo è chiaro e sufficiente a raggiungere gli obiettivi che si propone. Pertanto propongo di procedere all'approvazione del disegno di legge nel testo originario.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ribadisco il parere favorevole del Governo sul disegno di legge in discussione,

così come aveva già fatto nella seduta di ieri il sottosegretario Gasparrini.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. All'articolo 15 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è aggiunto il seguente comma:

«L'eventuale variazione, di cui al quarto comma, si applica soltanto ai redditi prodotti negli anni successivi a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 13».

È approvato.

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990, concernente l'aumento della percentuale dal 75 al 100 per cento per il calcolo delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, si applica soltanto ai redditi prodotti negli anni successivi a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

È approvato.

Art. 3.

1. L'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, va interpretato nel senso che la rivalutazione delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense si applica a partire dal secondo anno successivo a quello in cui è maturato il diritto alla pensione stessa.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(2287-*nonies*) *Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali,* risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge n. 2287.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2287-*nonies*, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Sono stati presentati emendamenti, alcuni dei quali comportano una modifica delle spese e pertanto sono stati trasmessi per il prescritto parere alla Commissione bilancio. Quindi non possiamo procedere alla votazione degli emendamenti, che però possono essere illustrati in questa sede.

Il testo degli emendamenti presentati è il seguente:

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1 MANFROI

Sopprimere l'articolo.

1.2 IL GOVERNO

Art. 2.

All'emendamento 2.1, al comma 1, dopo le parole: «Il personale dipendente» *inserire le seguenti*: «, di età superiore ai cinquanta anni o con almeno venticinque anni di servizio,».

2.1/3 MANFROI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «può essere assunto» *con le seguenti*: «è inquadrato».

2.1/1 BERTONI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «può essere assunto» *con le seguenti*: «è inquadrato».

2.1/2 MULAS, BONATESTA, MUNDI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «può essere assunto» *con le seguenti*: «è assunto».

2.1/4 GRUOSSO, PELELLA

All'emendamento 2.1, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.1/5 GRUOSSO, PELELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Personale della Finanziaria meridionale-FIME e della INSUD)

1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del presente articolo, dei dipendenti delle società di cui al comma 1, l'equiparazione fra le professionalità possedute dal dipendente stesso e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche è previamente stabilita, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. Le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale dipendente dalla società per azioni INSUD riconosciuto in esubero, nel limite massimo di quindici unità.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in ragione d'anno nel limite massimo di lire 11 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.1 IL GOVERNO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 MANFROI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 MANFROI

Sopprimere l'articolo.

4.2 IL GOVERNO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 MANFROI

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «all'anno 1997» *con le seguenti*: «al 30 settembre 1997».

6.1 MANFROI

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo coglie questa occasione, recependo le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio, per annunciare la riformulazione dell'articolo 2 attraverso la presentazione dell'emendamento 2.1. La 5ª Commissione aveva chiesto che l'onere di spesa, valutato in 11 miliardi, fosse considerato un limite massimo e a tal proposito il Governo ha riformulato l'articolo 2 che si differenzia dal testo originario soprattutto nel comma 5 dove si parla di «limite massimo di 11 miliardi».

Aggiungo che il Governo, come era stato notato nel corso della discussione generale, ha già fatto rilevare come gli articoli 1 e 4 siano già stati ricompresi in altri provvedimenti e pertanto ne propone la soppressione con gli emendamenti 1.2 e 4.2, in analogia con gli emendamenti presentati dal senatore Manfroi.

MANFROI. Oltre alla soppressione degli articoli 1 e 4, proposta con gli emendamenti 1.1 e 4.1, propongo di sopprimere anche gli articoli 3 e 5 e in pratica l'intero provvedimento per una ragione di principio. Infatti, per dettato costituzionale, le assunzioni nel pubblico impiego dovrebbero avvenire per concorso e non per chiamata diretta che favorisca soltanto alcune categorie di lavoratori.

Siamo nettamente contrari a quanto previsto dall'articolo 2, secondo il quale i dipendenti di queste società vengono trasferiti, senza bisogno di espletare alcun concorso, alle pubbliche amministrazioni, con ciò violando un preciso dettato costituzionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.1, siamo di fronte all'ennesima proroga dei provvedimenti che riguardano l'INSAR: ogni volta si dice che si proroga inderogabilmente ad una «certa» data, dopodichè tale «certa« data viene ulteriormente prorogata. Crediamo sia opportuno mettere una buona volta la parola fine ai termini previsti dai provvedimenti in favore di detta società, e quindi siamo contrari ad ogni ulteriore proroga.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1/1, del senatore Bertoni, poichè egli non è presente lo faccio mio e lo do per illustrato.

ZANOLETTI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.1/2, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori e lo do per illustrato.

GRUOSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dal momento che si presenta un disegno di legge per risolvere il problema occupazionale, mi sembra sia riduttivo rendere poi facoltativo detto obiettivo nel senso che mi pare opportuno un impegno più vincolante da parte del Governo. Per questo motivo abbiamo presentato l'emendamento 2.1/4, che chiede di sostituire le parole «può essere assunto» con l'espressione «è assunto».

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1/5, siccome l'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, prevede che la determinazione dei bienni di anzianità sia effettuata con riferimento all'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993, e tale disposizione era inquadrata in un momento storico diverso da quello attuale, oggi credo che relativamente al personale del gruppo FIME sia giusto cambiare la data di riferimento, riferendosi quindi alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito l'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati sugli articoli del disegno di legge in esame. Poichè su tali emendamenti attendiamo il parere della 5ª Commissione permanente, non possiamo ora procedere alla loro votazione.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO